



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
BARI

Lungomare Antonio De Tullio n. 1 – 70122 Bari (BA) – tel. 080/5281511

Pec: dm.bari@pec.mit.gov.it; email: cpbari@mit.gov.it;
sito web: <https://www.guardiacostiera.gov.it/bari>

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 33/2026

Il Capo del Circondario marittimo, sottoscritto:

- VISTA:** la legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del decreto legislativo 31.03.1998, n.112;
- VISTA:** la circolare n. 82/022468/I in data 03.04.2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** il dispaccio n. 31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;
- VISTA:** la circolare n. 34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- CONSIDERATO:** che i litorali del Circondario marittimo di Bari sono costituiti in gran parte da coste basse, con alcune spiagge di modesta estensione, intervallate in alcuni tratti da pennelli, prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, e tratti di litorale in gran parte interessati da una scogliera bassa, oltre che da strutture turistico-ricettive site su proprietà privata immediatamente al confine con il demanio marittimo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare;
- VISTI:** i dispacci prot. n. 54363 in data 16.04.2025 e n. 54032 in data 21.04.2026, con i quali il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fornito indicazioni in ordine al contenuto delle ordinanze dei Capi di circondario in materia di sicurezza della balneazione;

NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) – NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112 o il “Numero Blu” gratuito 1530

- VISTO:** il decreto legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, in particolare l'articolo 6, comma 2, che ha definito la stagione balneare al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio;
- VISTE:** le vigenti direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n.172/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Bari, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Bari e Mola di Bari;
- RITENUTO NECESSARIO:** aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime;
- VISTA:** l'Ordinanza balneare in data 15.04.2026 della Regione Puglia, emanata con atto dirigenziale n. 00215 in pari data, per disciplinare l'esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale della Regione Puglia nonché l'uso del bene demaniale connesso specificatamente alla stagione balneare;
- VISTO:** l'esito dell'incontro tenutosi in data 16.04.2026 presso questa Capitaneria di Porto con i Comuni costieri, le associazioni balneari e le associazioni di salvamento;
- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 27/2025 in data 07.05.2025;
- VISTA:** il proprio Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Bari;
- VISTA:** la vigente Ordinanza compartimentale, avente ad oggetto: "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione";
- VISTA:** la legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni: "*Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro*";
- VISTI:** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172" nonché il relativo decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte marittima;

ORDINA

Art. 1 Disposizioni generali

1. La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, in particolare quelle turistico-balneari, per i soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, nell'ambito del territorio costiero di giurisdizione del Circondario marittimo di Bari, comprendente il litorale dei Comuni di Bari e Mola di Bari.
2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, per la definizione della stagione balneare, per l'individuazione della data di avvio e di conclusione della stessa e degli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari si rimanda alle disposizioni contenute nella vigente Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, citata in premessa.
3. Rimane ferma la disciplina applicabile per le strutture turistico-ricreative insistenti sul pubblico demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, stabilita con la vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia, a cui si fa espresso ed integrale rinvio, in particolare in ordine alle prescrizioni relative alla gestione delle aree demaniali marittime assentite in concessione ed all'uso delle spiagge ed alle specifiche disposizioni dettate per i Comuni costieri per i tratti di litorale destinato alla libera fruizione, oltre che per le attività balneari svolte dalle strutture turistico-ricreative insistenti su aree private, comprese quelle esercenti le attività di noleggio di attrezzature balneari.
4. I titolari/gestori di strutture balneari ed i Comuni costieri, per le spiagge destinate alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonea cartellonistica monitoria di segnalamento, posizionata in modo facilmente visibile e riprodotta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente in altre lingue internazionali maggiormente conosciute dai fruitori della spiaggia e/o della struttura balneare, oltre all'obbligo di intraprendere ogni altra utile iniziativa finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza ed alla pronta rimozione della fonte di pericolo.
5. È fatto, inoltre, obbligo ai titolari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni costieri, per i tratti di litorale di rispettiva competenza, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e della cartellonistica monitoria di cui in precedenza, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora gli stessi risultino rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.

Art. 2 Zone di mare riservate alla balneazione

1. Dal **1° maggio al 30 settembre** le zone di mare estese fino ad una distanza di **200 metri** dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di **100 metri** per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono **riservate alla balneazione**, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.
2. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, fatto salvo quanto consentito al successivo paragrafo 3, è interdetta, in generale, la navigazione di qualsiasi unità navale, a motore ed a vela, nonché l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio.

L'attraversamento delle suddette zone di mare riservate alla balneazione è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio/atterraggio.

3. Ferme restando le altre disposizioni ed in particolare quelle contenute nella vigenti Ordinanze disciplinanti il diporto nautico e la navigazione in prossimità della costa nell'ambito del Circondario marittimo di Bari, entrambe citate in premessa, nelle zone di mare esistenti comprese tra il limite delle acque sicure e i 200 metri dalla battigia del litorale costituito da costa bassa è consentita la navigazione esclusivamente ai piccoli natanti da spiaggia a trazione muscolare, ossia condotti a remi, con controllo diretto e manuale da parte dell'uomo (*jole, pattini, sandolini, mosconi, canotti gonfiabili, canoe, kajak, SUP*), alle seguenti prescrizioni:
- il raggiungimento del limite delle acque sicure per i suddetti mezzi deve avvenire esclusivamente a mezzo dell'apposito corridoio di lancio, ove presente, ovvero a spinta manuale in maniera perpendicolare alla costa;
 - la navigazione deve avvenire solo in ore diurne (dal sorgere del sole al tramonto) e con condizioni meteo marine favorevoli;
 - i conduttori devono prestare la massima attenzione alla eventuale presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da quest'ultimi, interrompendo, altresì, la navigazione qualora le condizioni del mare e del vento non consentano di manovrare in piena sicurezza il natante, provvedendo all'immediato rientro a riva.

4. Sono escluse dai divieti del presente articolo le unità appartenenti alla Guardia Costiera, alle Forze di Polizia e/o Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di istituto, quelle adibite al salvataggio, nonché i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque, ai fini dell'accertamento della loro balneabilità, da eseguirsi in aderenza al d.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del decreto ministeriale 30 marzo 2010 e successive modifiche.

Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere facilmente riconoscibili ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché devono ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento.

I bagnanti devono mantenersi ad almeno 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

Tutte le unità navali di cui al presente comma, devono, comunque, mantenere una idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

5. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è **vietato**:
- caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa.

In generale è vietata la pesca, tranne quella esercitata con canna fissa da terra, da praticare nelle aree esclusivamente individuate dai Comuni costieri ed opportunamente segnalate con apposita cartellonistica, nel fedele rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, citata in premessa (art. 5 comma 6).

Art. 3

Obbligo di segnalazione per le zone di mare riservate alla balneazione

1. **Durante la stagione balneare**, i concessionari delle strutture balneari, per gli specchi acquei antistanti le stesse strutture, i Comuni costieri, per gli specchi acquei antistanti il litorale costiero destinato alla libera fruizione, nonché i titolari delle strutture turistico-

ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle esercenti attività di noleggio di attrezzature balneari, per gli specchi acquei connessi alle strutture di proprietà hanno l'obbligo di collocare, per tutto il fronte mare di competenza, appositi **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **metri 20 (venti)** l'uno dall'altro e posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della **zona riservata alla balneazione**.

Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi tipologia di unità.

2. **Al di fuori della stagione balneare**, l'obbligo di cui al precedente punto 1 persiste per tutte quelle strutture che intendono rimanere aperte al pubblico, mantenendo attivato il servizio di assistenza e salvataggio.
3. I soggetti/enti di cui al precedente punto 1) devono monitorare puntualmente i segnalamenti in parola provvedendo, in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento, assicurando, altresì, fino al completo ripristino degli stessi, l'apposizione di adeguata segnaletica – in luogo e di grandezza tale da risultare ben visibile agli utenti – redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente in altre lingue internazionali maggiormente conosciute dai fruitori della spiaggia e/o della struttura balneare, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE – (metri 200 o 100 dalla costa) NON SEGNALATO”

4. Qualora, per oggettiva impossibilità, i Comuni costieri non provvedano al posizionamento dei segnalamenti di cui in precedenza, gli stessi hanno l'obbligo di apporre, in sostituzione degli stessi, dei cartelli monitori – in luogo e di grandezza tali da risultare ben visibile ai relativi utenti – redatti in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente in altre lingue internazionali maggiormente conosciute dai fruitori della spiaggia, recanti la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE – (metri 200 o 100 dalla costa) NON SEGNALATO”

Art. 4

Obbligo di segnalazione per le acque sicure

1. **Durante la stagione balneare**, i concessionari delle strutture balneari, per gli specchi acquei antistanti le stesse strutture, i Comuni costieri, per gli specchi acquei antistanti il litorale costiero destinato alla libera fruizione, nonché i titolari delle strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle esercenti attività di noleggio di attrezzature balneari, per gli specchi acquei connessi alle strutture di proprietà, hanno l'obbligo di segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto **“limite acque sicure”**). Il limite di tali acque sicure, mt. 1,30 di profondità, deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ancorati al fondo e posizionati ad

NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) – NUMERO BLU 1530

intervalli non superiori a metri 15 (quindici) l'uno dall'altro, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia.

2. **Al di fuori della stagione balneare**, l'obbligo di cui al precedente punto 1) persiste per tutte quelle strutture che intendono rimanere aperte al pubblico, mantenendo attivato il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti.
3. I soggetti/enti di cui al precedente punto 1) devono monitorare puntualmente i segnalamenti in parola provvedendo, in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento, assicurando altresì, fino al completo ripristino degli stessi, l'apposizione di adeguata segnaletica – in luogo e di grandezza tale da risultare ben visibile agli utenti – redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente in altre lingue internazionali maggiormente conosciute dai fruitori della spiaggia e/o della struttura balneare, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,30) NON SEGNALATO”

4. Qualora, per oggettiva impossibilità, i Comuni costieri non provvedano al posizionamento della segnaletica di cui in precedenza, gli stessi hanno l'obbligo di apporre in sostituzione dei cartelli monitori – in luogo e di grandezza tali da risultare ben visibile ai relativi utenti – redatti in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente in altre lingue internazionali maggiormente conosciute dai fruitori della spiaggia, recanti la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,30) NON SEGNALATO”

Art. 5

Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, nelle acque marittime **comprese fino il limite di 1000** metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore è consentita alla **velocità massima di 8 nodi** e, comunque, con lo scafo in dislocamento.

Art. 6

Zone di mare vietate alla balneazione

1. Salvo quanto previsto da specifiche e/o contingenti ordinanze dell'Autorità marittima, in generale è vietata la balneazione:
 - nei porti e nelle imboccature portuali;

- nel raggio dei 100 metri dai fanali di ingresso delle imboccature portuali;
 - sulle rotte di entrata/uscita dai porti;
 - entro 50 metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e dai pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri;
 - entro 200 metri dalle navi alla fonda in rada;
 - all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
 - alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
 - nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
 - in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare, opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
 - nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con Ordinanza dell'Autorità comunale, opportunamente segnalate con appositi cartelli monitori, redatti in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente in altre lingue internazionali maggiormente conosciute dai fruitori della spiaggia e/o della struttura balneare, da posizionare a cura della stessa Autorità comunale.
2. In linea generale, ferme restando le diverse attribuzioni degli Enti territoriali in materia di gestione del demanio marittimo, sono interdetti la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere simili nonché la balneazione nelle loro immediate adiacenze (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

Art. 7

Corridoi di lancio

1. I corridoi di lancio possono essere installati, previo provvedimento dell'Ente territoriale competente. Il destinatario di tale provvedimento è responsabile della corretta collocazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante, meglio specificata di seguito, delimitante il perimetro delle corsie.
2. Ferme restando le altre disposizioni e le vigenti Ordinanze disciplinanti il diporto nautico e la navigazione in prossimità della costa nell'ambito del Circondario marittimo di Bari, entrambe citate in premessa, i corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche minime:
 - a) ampiezza minima di 10 metri; tale misura può essere ridotta qualora il fronte a mare della struttura balneare sia pari o inferiore al limite di 20 metri, ovvero può essere diminuita o aumentata, in relazione a particolari esigenze locali o alla tipologia delle unità interessate al transito del corridoio, secondo le prescrizioni indicate dall'Ente territoriale competente;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione;
 - c) delimitazione del perimetro mediante il posizionamento di gavitelli di colore arancione, distanziati ad intervalli di 20 metri. Al limite dei 100 metri devono essere posizionati 2 gavitelli di colore giallo;
 - d) i gavitelli di cui al punto c) devono essere collegati tra loro mediante una sagola tarozzata, ad eccezione dello spazio compreso tra i 100 metri e i 120 metri onde consentire l'uscita e l'ingresso dei piccoli natanti, di cui all'articolo 2, comma 3;
 - e) individuazione dell'imboccatura a mare mediante l'apposizione di bandierine di colore bianco sui gavitelli esterni di delimitazione.

3. I due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare del corridoio di lancio devono riportare la dicitura:

ATTENZIONE

“RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”

4. All'inizio del corridoio, sul lato costa, deve essere posizionato un cartello redatto in lingua italiana ed inglese, nonché facoltativamente in altre lingue internazionali maggiormente conosciute dai fruitori della spiaggia e/o della struttura balneare, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”

5. All'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per assicurare il loro sicuro governo, comunque non superiore ai 3 (tre) nodi, con lo scafo in dislocamento e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Il corridoio di lancio non può essere utilizzato da più di un'unità per volta. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche che risultino moleste per i bagnanti.
6. È fatto divieto di ormeggio ai gavitelli di delimitazione di cui al precedente punto 2. All'interno dei corridoi di lancio è vietato ormeggiare, ancorarsi o sostare.

Art. 8

Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio

1. **Durante la stagione balneare**, i titolari/gestori delle strutture balneari, sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata, **devono assicurare il servizio di assistenza e salvataggio**, dalle **ore 09:00 alle ore 19:00**, secondo le modalità indicate nel presente articolo e, in generale, nella presente Ordinanza.

Il predetto servizio di assistenza e salvataggio non può essere distratto per assicurare le proprie attività presso eventuali piscine ubicate all'interno della struttura balneare, in quanto le stesse, laddove esistenti, sono da considerarsi al di fuori del campo di applicazione della presente Ordinanza e per le quali si fa totale rimando alla vigente normativa regionale.

2. I titolari/gestori delle strutture balneari, sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata, devono segnalare con immediatezza, direttamente alla Capitaneria di Porto di Bari, **eventuali motivi di assoluto impedimento** al regolare espletamento del servizio di assistenza e salvataggio.

In tal caso gli stessi, fermo restando l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il regolare svolgimento del servizio, hanno comunque **l'obbligo di:**

NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) – NUMERO BLU 1530

- issare una **bandiera rossa** su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
- posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, **apposita cartellonistica** redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente in altre lingue internazionali maggiormente conosciute dai fruitori della spiaggia e/o della struttura balneare, riportante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO”

- richiamare l'attenzione dei bagnanti in ordine alla mancata predisposizione del servizio di assistenza e salvataggio, in particolare provvedendo all'emissione di un avviso sonoro recante la medesima dicitura riportata nella cartellonistica, di cui in precedenza, attraverso un impianto di diffusione ovvero megafono, in un intervallo di tempo non superiore ai 30 (trenta) minuti.
3. **Al di fuori della stagione balneare** è consentita l'apertura al pubblico per tutte quelle strutture che mantengono attivato il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti. In **assenza del mantenimento in attività** del predetto **servizio**, è consentita l'apertura per i **soli fini elioterapici**. In tale ultimo caso la struttura balneare non è tenuta a garantire un servizio di assistenza e salvataggio ma ha comunque l'obbligo di:
- inoltrare apposita Comunicazione alla Capitaneria di Porto di Bari, indicando il periodo, l'orario di apertura e la relativa attività svolta;
 - issare una **bandiera rossa** su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
 - astenersi dal noleggio di unità e/o piccoli natanti da diporto;
 - posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, apposita cartellonistica redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente in altre lingue internazionali maggiormente conosciute dai fruitori della spiaggia e/o della struttura balneare, riportante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO”

4. Rientra nelle funzioni e nella **responsabilità dei Comuni costieri** predisporre un servizio di assistenza e salvataggio, secondo le modalità indicate nella presente Ordinanza.
- Qualora i Comuni costieri non attivino, per oggettiva impossibilità, per i tratti di litorale destinati a spiaggia di libera fruizione, il servizio di assistenza e salvataggio, devono tempestivamente informare la Capitaneria di Porto di Bari provvedendo ad apporre, nelle predette zone di competenza e nei relativi punti di accesso, la segnaletica sopra indicata, ben visibile agli utenti, redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente in altre lingue internazionali maggiormente conosciute dai fruitori della spiaggia.

5. Ferme restando le prescrizioni in materia di primo soccorso contenute nella vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia, il servizio di assistenza e salvataggio deve comprendere:
- a) almeno un assistente bagnanti/bagnino di salvataggio abilitato da una Società/Federazione riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, munito di specifico brevetto in corso di validità e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni, **ogni 150 metri di fronte mare o frazione di essi (ogni assistente bagnanti può coprire fino ad un massimo di 75 metri lineari di costa per lato)**. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da assicurare una costante ed attenta vigilanza su almeno tutto lo specchio acqueo di competenza;
 - b) una postazione di salvataggio, per ogni assistente abilitato, **sopraelevata di almeno metri 1,60** (e non superiore ai metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. La stessa deve essere collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, davanti o in linea alla prima fila di ombrelloni, onde consentire la adeguata sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, la posizione della postazione deve essere opportunamente rimodulata, previa Comunicazione alla Capitaneria di Porto di Bari. Se necessario, al fine di coprire adeguatamente la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero di postazioni di salvataggio deve essere implementato, indipendentemente dalla lunghezza dello stesso fronte mare;
 - c) un pennone posto in posizione ben visibile con issata la pertinente bandiera;
 - d) tre bandiere di colore verde, rosso e giallo;
 - e) un binocolo;
 - f) un paio di pinne di misura idonea;
 - g) un fischiello professionale;
 - h) una maschera e snorkel, di misura idonea, quale dotazione individuale;
 - i) un megafono;
 - j) rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia, completo di 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. *baywatch*);
 - k) **moscone** (o **pattino**) a **remi**, idoneo al servizio di salvataggio, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "**SALVATAGGIO**". Lo stesso deve essere dotato di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima, munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve sempre essere mantenuta efficiente ed in posizione tale da essere prontamente impiegata;
 - l) due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, ciascuno munito di propria sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, recanti il nome della struttura balneare cui appartengono.
6. Gli apprestamenti e le dotazioni di cui sopra devono essere collocati presso la postazione di salvataggio. Qualora la posizione della postazione di salvataggio non consenta un pronto utilizzo delle dotazioni su indicate, il titolare/gestore della struttura balneare deve prevederne un'adeguata riallocazione in funzione di un più efficiente impiego delle stesse, previa Comunicazione alla Capitaneria di Porto di Bari. In ogni

caso, i due salvagenti anulari, devono essere posizionati ai lati estremi della zona di competenza.

7. Il numero di assistenti bagnanti per ogni postazione, nell'arco temporale giornaliero (dalle ore 09.00 alle ore 19.00), deve essere modulato in modo tale da assicurare, **senza soluzione di continuità**, la propria presenza e la piena efficienza del personale impiegato, tenuto conto delle tempistiche fisiologiche connesse alla consumazione del pasto giornaliero.
8. È fatto divieto ai titolari/gestori delle strutture balneari di cui ai precedenti paragrafi impiegare in altre attività il personale ed i mezzi destinati al servizio di salvataggio.
9. Il servizio di salvataggio su indicato deve essere assicurato anche dalle strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle esercenti le attività di noleggio di attrezzature balneari, per gli specchi acquei connessi a tali attività. I soggetti che eseguono le predette attività, nell'inviare all'Ente territoriale competente e alla Capitaneria di Porto di Bari la S.C.I.A., devono indicare l'ubicazione della postazione di salvataggio.

Art. 9

Utilizzo di moto d'acqua in aggiunta al servizio di assistenza e salvataggio

1. Qualora i soggetti/enti di cui al precedente articolo 8, in aggiunta all'imbarcazione di cui allo stesso articolo, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua**, devono darne obbligatoriamente preventiva Comunicazione alla Capitaneria di Porto di Bari ed osservare le seguenti prescrizioni:
 - la moto d'acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta "**SALVATAGGIO**";
 - la moto d'acqua deve essere impiegata **esclusivamente** per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
 - il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
 - oltre al conduttore, munito di patente nautica, deve essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
 - durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento devono indossare idonea cintura di salvataggio e casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
 - la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia, unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di Comunicazione VHF marino, acceleratore a ritorno automatico nonché adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
 - la moto d'acqua deve inoltre essere munita di un *rescue-can/baywatch* o rescue tube;
 - la moto d'acqua può essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto;
 - sull'arenile è vietato effettuare operazioni di rifornimento carburante o manutenzione del mezzo.

NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) – NUMERO BLU 1530

2. È rimessa alla valutazione del titolare/gestore della struttura balneare la possibilità di integrare l'equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l'espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell'incolumità del conduttore e dell'operatore.
Rientra inoltre nella responsabilità dello stesso titolare/gestore la verifica che sia il conduttore che la persona abilitata al salvamento siano in possesso di un'adeguata familiarizzazione con il mezzo e con le dotazioni a corredo.
3. Resta comunque fermo l'obbligo di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio, secondo quanto stabilito dal precedente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo di mero esempio, le condizioni meteo marine, la distanza del pericolante e la sua posizione, la presenza di bagnanti. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti nelle vicinanze.

Art. 10

Obblighi per l'assistente bagnanti

1. Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato, in conformità agli obblighi prescritti con la presente Ordinanza.
2. Lo stesso deve:
 - a) indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**";
 - b) essere dotato di un fischiello di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche quando a contatto con l'acqua;
 - c) stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
 - d) assicurare la costante presenza e non distogliersi dalle mansioni strettamente connesse con il servizio di assistenza e salvataggio;
 - e) tenere un comportamento consono al proprio ruolo e vigilare attentamente per il rispetto della presente Ordinanza;
 - f) intervenire tempestivamente in caso di incidenti connessi alla balneazione (*malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.*);
 - g) segnalare immediatamente alla Capitaneria di Porto di Bari, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente dovesse verificarsi a mare e/o sugli arenili, provvedendo, appena le circostanze lo consentono e comunque entro 24 ore dall'accaduto, alla compilazione della scheda in **ALLEGATO 1**;
 - h) valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
 - i) portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - j) provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;

- k) segnalare con immediatezza al titolare/gestore eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
- l) segnalare con immediatezza al titolare/gestore ovvero direttamente alla Capitaneria di Porto di Bari o alle Forze di Polizia eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione prestando la dovuta collaborazione;
- m) conoscere l'esatta ubicazione delle dotazioni e del locale di primo soccorso prescritti dalla vigente Ordinanza balneare;
- n) utilizzare apparecchiature elettroniche (*radio VHF ovvero smartphone o similare*) esclusivamente per effettuare comunicazioni di emergenza o relative alla diffusione di avvisi di particolare rilievo, ovvero inerenti all'organizzazione del servizio con i concessionari/gestori/fornitori di servizio collettivo di salvataggio. Se utilizzate con l'ausilio di auricolari, esclusivamente per ragioni connesse con il servizio di assistenza e salvataggio espletato, le apparecchiature elettroniche in parola devono essere utilizzate su un solo orecchio, al fine di poter ascoltare eventuali richieste di soccorso.

Art. 11

Ulteriori disposizioni per le strutture balneari

1. Le strutture balneari devono essere dotate di:

- un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;
- idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- un locale, che sia conforme alle disposizioni sanitarie vigenti, dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, all'interno del quale, fermi restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie, devono essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni prescritte nella vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia. Detto locale deve essere rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica. Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale, conforme alle disposizioni sanitarie vigenti, può essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura;
- una tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i recapiti per le emergenze e i numeri utili (**ALLEGATO 2**);
- una tabella plurilingue, obbligatoriamente in lingua italiana e inglese nonché facoltativamente in altre lingue internazionali maggiormente conosciute dai fruitori della spiaggia e/o della struttura balneare, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere:
 - **BANDIERA VERDE**: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteomarine sono **favorevoli**;
 - **BANDIERA GIALLA**: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteomarine sono **potenzialmente rischiose**. In presenza di raffiche di vento vi è l'obbligo di chiusura degli ombrelloni. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento;
 - **BANDIERA ROSSA**: segnala che la balneazione è **sconsigliata o pericolosa** per avverse condizioni meteomarine o in caso di assoluto impedimento (per cause di forza maggiore) al regolare espletamento del servizio di assistenza e salvataggio. In quest'ultimo caso deve essere data ampia divulgazione agli

NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) – NUMERO BLU 1530

utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e in capo al titolare della struttura balneare incombe l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di assistenza e salvataggio.

2. I titolari/gestori di strutture balneari devono, inoltre, segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando prontamente la Capitaneria di Porto di Bari.
3. Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (*buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.*), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti, si raccomanda agli stessi titolari/gestori di strutture balneari di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli, quali barriere soffolte poste a tutela della costa dai fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione devono essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca o dal moto ondoso.

Art. 12

Piani collettivi di salvataggio

1. Fermo restando quanto disciplinato dai precedenti articoli, è data facoltà a due o più strutture balneari attigue di organizzare un servizio di assistenza e salvataggio in forma collettiva.
Medesima prescrizione vale anche laddove, in zona adiacente ad una struttura balneare, vi siano tratti costieri destinati a spiaggia a libera fruizione, gestiti dai competenti Comuni costieri.
2. I Comuni costieri, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di assistenza e salvataggio disciplinato con la presente Ordinanza, per le zone costiere destinate a spiaggia a libera fruizione, hanno facoltà di raccordare le previste postazioni di assistenza e salvataggio in un unico piano collettivo.
3. Coloro che intendano organizzare il servizio di assistenza e salvataggio in forma collettiva/associata devono elaborare un "**Piano collettivo**", sottoscritto da tutti i titolari/gestori delle strutture balneari a cui il piano si riferisce.
4. Il Piano collettivo deve riportare l'indicazione puntuale delle strutture balneari per le quali è condiviso il servizio di assistenza e salvataggio, corredata con la relativa planimetria, al fine di individuare in maniera inequivocabile il tratto di arenile interessato, il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di assistenza e salvataggio ed il suo rappresentante in loco (sull'arenile), per i quali devono essere, altresì, fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità e rintracciabilità negli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari. Inoltre deve essere fornito l'elenco nominativo completo dei bagnini addetti al salvamento, con la relativa indicazione dei brevetti, delle rispettive utenze telefoniche mobili e dei loro turni di servizio. Infine deve essere indicata l'ubicazione delle postazioni di salvataggio attivate, l'elenco delle dotazioni di sicurezza, le caratteristiche della o delle unità addette al servizio di assistenza e salvataggio e la loro dislocazione, nonché, da ultimo, i locali adibiti a primo soccorso, per ciascuna struttura balneare.
5. Il piano collettivo deve essere Comunicato alla Capitaneria di Porto di Bari entro e non oltre **15 (quindici)** giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. La predetta Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del Piano collettivo presentato laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza stabiliti con la presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli

titolari/gestori di esercitare la vigilanza sull'efficienza del servizio offerto e di collaborare attivamente al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti.

6. Nel caso in cui all'interno dello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari siano posizionate **strutture di giochi acquatici**, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell'Ente territoriale competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell'attivazione di tale servizio aggiuntivo di assistenza e salvataggio deve essere data Comunicazione alla Capitaneria di Porto di Bari.

Art.13 Prescrizioni particolari

1. Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle vigenti Ordinanze disciplinanti il diporto nautico e la navigazione in prossimità della costa nell'ambito del Circondario marittimo di Bari, entrambe citate in premessa, consultabili sul sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>.
2. I titolari/gestori devono sensibilizzare i propri bagnanti a segnalare tempestivamente gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei attraverso il **NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112** o **NUMERO BLU 1530**.

Si rammenta che tali numeri devono essere utilizzati solo per la segnalazione di effettive emergenze, così da non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.

3. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per l'attività subacquea, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola lunga non più di 3 metri) o, in subordine, indossare una calotta di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, al fine di rendersi facilmente visibile ed individuabile.

Chiunque effettui balneazione da unità da diporto deve provvedere ad issare sulla stessa, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia diagonale bianca e deve permanere in prossimità dell'unità.

4. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare connessi con l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante ad essi, ivi incluse l'individuazione degli ambiti interdetti al volo in funzione della sicurezza dei bagnanti e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente. L'attività di sorvolo del demanio marittimo e delle zone di mare riservate alla balneazione è disciplinata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).
5. In occasione della sostituzione o prima installazione della cartellonistica monitoria - fermo restando i contenuti delle informazioni stabilite con la presente Ordinanza - deve essere adottato il modello di riferimento previsto dal progetto europeo PERLA (*cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera*) e dalla simbologia standard ISO 20712, relativa alla segnaletica di sicurezza in acqua ed alle bandiere di sicurezza in spiaggia.

Art. 14
Disposizioni finali

1. La presente disposizione, che entra in vigore a far data dal primo giorno di affissione all'albo della Capitaneria di porto di Bari, abroga e sostituisce quella contenuta nell'Ordinanza n. 27 del 7 maggio 2025.
La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei titolari/gestori di strutture balneari, insistenti sia sul pubblico demanio che su proprietà privata, in luogo ben visibile dagli utenti, in formato di almeno cm. 70 x cm. 100.
2. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono i titolari/gestori delle strutture balneari dall'osservanza delle altre norme vigenti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di demanio marittimo, ambientale, paesaggistica, antinfortunistica, antincendio e di sicurezza in generale nonché dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o altro atto amministrativo comunque denominato, da acquisirsi presso altre Amministrazioni e/o Enti.
3. Quale strumento di ausilio ai concessionari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni costieri, è predisposta l'allegata *check list* di autoverifica e controllo (**ALLEGATO 3**) che non deve intendersi esaustiva – anche in considerazione delle particolari fattispecie oggettive e soggettive - rispetto all'assolvimento degli obblighi imposti dalle presenti e da altre disposizioni vigenti in materia, rappresentando, unicamente, un mero ausilio per l'autocontrollo circa l'ottemperanza, da parte dei responsabili di ciascuna struttura balneare/spiaggia libera, alle principali prescrizioni in materia di sicurezza balneare. Tale *check list*, debitamente compilata a cura dei responsabili della struttura balneare, deve essere conservata presso la struttura balneare ed esibita agli organi accertatori, in occasione dei controlli.
4. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono altresì gli utenti del mare dall'osservare tutte le regole più restrittive consigliate dalla prudenza e dal buon senso, tese a prevenire ogni situazione di pericolo, a salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione.
5. La pubblicità della presente Ordinanza è assicurata mediante affissione all'albo degli uffici marittimi del Circondario marittimo di Bari e dei Comuni costieri, nonché tramite inclusione nel sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>.
6. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza è punito, se il fatto non costituisce altro reato o illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, ai sensi:
 - del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e relative disposizioni di attuazione nonché delle pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
 - degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 e altre pertinenti norme del Codice della navigazione;
 - del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4;
 - degli artt. 650 e 673 e altre pertinenti norme del Codice penale.

Bari, 28/04/2026

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Donato DE CAROLIS

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2015, n. 82

Alla **CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA di BARI**TEL. **0805281511**e-mail: cp-bari@mit.gov.itpec: dm.bari@pec.mit.gov.it;**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI**

(da compilarsi entro 24 ore dall'evento)

DATA EVENTO:	ORA EVENTO:
TIPOLOGIA: (SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DELL'EVENTO E LE MODALITA' DI INTERVENTO - ES. SALVATAGGIO A NUOTO, A DISTANZA, RECUPERO CON PATTINO, RICERCA DISPERSO, ETC.)	_____
LUOGO DELL'EVENTO:	<input type="checkbox"/> Struttura balneare <input type="checkbox"/> Spiaggia libera Località _____ _____
LUOGO DELL'INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Scogliera <input type="checkbox"/> Mare - distanza dalla battigia metri _____
STATO DEL TEMPO:	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> Calmo <input type="checkbox"/> Poco Mosso <input type="checkbox"/> Mosso <input type="checkbox"/> Molto mosso o Agitato
ALTRE INFORMAZIONI SULL'EVENTO	<input type="checkbox"/> Bandiera rossa issata <input type="checkbox"/> Bandiera verde issata <input type="checkbox"/> Altre informazioni utili (anche riferite all'attività poste in essere dal pericolante - assistito al momento dell'evento, qualora nota) _____ _____ _____
DATI DEL PERICOLANTE/ASSISTITO: (se eventualmente disponibili)	COGNOME _____ NOME _____ DATA E LUOGO DI NASCITA _____ RESIDENZA _____

NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) - NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112 o il "Numero Blu" gratuito 1530

	COMUNE _____ PROV. _____ EVENTUALE NAZIONALITA ESTERA _____ SESSO _____ ETA' _____ (da compilare in mancanza di dati anagrafici)
TIPOLOGIA DI EMERGENZA/CAUSA DELL'INCIDENTE	
<input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA	<input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> TRAUMA (Parte del corpo interessata _____) <input type="checkbox"/> ALTRO _____ _____
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO:	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 112 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare _____)
ALTRI PARTICOLARI DA SEGNALARE ED AZIONI INTRAPRESE: _____ _____ _____ _____	
NOME PER ESTESO DELL'ASSISTENTE BAGNANTI INTERVENUTO	_____ _____ _____

Data _____

FIRMA

ASSISTENTE BAGNANTI

Visto:

TITOLARE DELLA STRUTTURA BALNEARE

NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) – NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112 o il "Numero Blu" gratuito 1530

RECAPITI PER LE EMERGENZE E NUMERI UTILI

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento

NUMERI DI EMERGENZA (H24)		
NUMERI E INFORMAZIONI UTILI		
CAPITANERIA DI PORTO DI BARI	080 5281511	
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MONOPOLI	080 9303105	
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MOLA DI BARI	080 4741573	
POLIZIA LOCALE DI BARI	080 5491331	
POLIZIA LOCALE DI POLIGNANO A MARE	080 4240014	
POLIZIA LOCALE DI MONOPOLI	080 9373014	
POLIZIA LOCALE DI MOLA DI BARI	080 4738214	
OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO BARI	080 5591111	
OSPEDALE PEDIATRICO "GIOVANNI XXIII" BARI	080 5591111	
OSPEDALE DI VENERE BARI CARBONARA	080 5015111	
OSPEDALE "SAN PAOLO" BARI	080 5843111	
PUNTO DI PRIMO INTERVENTO MOLA DI BARI	080 4717706	
OSPEDALE "SAN GIACOMO" MONOPOLI	080 5849370	
STAZIONI RADIO COSTIERE: (DENOMINAZIONE)	Canale 16	
M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA)	Canale 16	
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MONOPOLI	Canale 16	

NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) – NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112 o il "Numero Blu" gratuito 1530

"CHECK LIST" STRUTTURA BALNEARE

LOCALITA' _____ DEL COMUNE DI _____

STRUTTURA BALNEARE _____

1	Esposizione dell'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto e dell'Ordinanza balneare della Regione Puglia in luogo ben visibile della struttura balneare.	SI	NO
2	Presenza della concessione in corso di validità.	SI	NO
3	Documentazione autorizzativa per l' affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione.	SI	NO
4	Esposizione, presso il pennone ed all'ingresso della struttura balneare di un cartello con i significati delle bandiere di segnalazione anche in lingua straniera.	SI	NO
5	Gavitelli di colore rosso/arancione , disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 20 metri l'uno dall'altro e a 100/200 metri nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione, indicanti la zona riservata alla balneazione.	SI	NO
6	Presenza dei suddetti gavitelli anche nelle zone di mare antistanti le spiagge pubbliche attrezzate oppure presenza di apposita segnaletica , redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente in altre lingue internazionali maggiormente conosciute dai fruitori della spiaggia e/o della struttura balneare, riportante la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 100/200 dalla costa) NON SEGNALATO"	SI	NO
7	Corridoi di lancio: Delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione, distanziati ad intervalli di 20 metri. Al limite dei 100 metri dovranno essere posizionati 2 gavitelli di colore giallo, collegati tra loro da una sagola tarozzata, ad eccezione dello spazio compreso tra i 100 metri e i 120 metri onde consentire l'uscita e l'ingresso dei piccoli natanti. Individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione e cartello con dicitura "RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.	SI	NO
8	Galleggianti di colore bianco , disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a 15 metri l'uno dall'altro (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,30 mt.).	SI	NO

9	<p>Moscone o pattino a remi di colore rosso, con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recante la scritta "SALVATAGGIO"; • completo di scalmiere; • remi; • un mezzo marinaio o gaffa; • ancora; • salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. 	SI	NO
10	Presenza di apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione con relativa esposizione della bandiera.	SI	NO
11	Una postazione di salvataggio ben visibile, sopraelevata di almeno metri 1,60 (e non superiore a metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento.	SI	NO
12	Ad ogni postazione adibita al salvataggio dovrà essere disponibile la seguente dotazione: <ul style="list-style-type: none"> • tre bandiere di colore verde, rosso e giallo; • un binocolo; • un paio di pinne di misura idonea; • un fischietto professionale; • una maschera e snorkel, di misura idonea, quale dotazione individuale; • un megafono. 	SI	NO
13	Rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia, completo di 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. <i>baywatch</i>).	SI	NO
14	Due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, ciascuno munito di propria sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, recanti il nome della struttura balneare cui appartengono.	SI	NO
15	L'Assistente bagnanti deve essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e non può essere destinato ad altre attività.	SI	NO
16	L'Assistente bagnanti deve essere abilitato da una Società/Federazione riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, munito di specifico brevetto in corso di validità e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni.	SI	NO
17	L'Assistente bagnanti deve indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta "SALVATAGGIO".	SI	NO
18	L'Assistente bagnanti deve essere dotato di fischietto di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche a contatto con l'acqua.	SI	NO

19	L'Assistente bagnanti deve stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia.	SI	NO
20	<p>Presso ogni struttura balneare dovranno essere disponibili:</p> <p>a) idonei dispositivi e sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia;</p> <p>b) i dispositivi di sicurezza stabiliti dalla vigente Ordinanza balneare regionale. In particolare, si richiamano le dotazioni di primo soccorso che devono essere presenti, pronte per l'uso, presso ogni struttura balneare, costituite almeno da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n° 1 pallone AMBU e n°1 pallone AMBU pediatrico con maschere e reservoir; • n° 3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, in alternativa, 2 bombole di ossigeno normobarico da litri tre dotate di valvola riduttrice flussometrica integrata, manometro e mascherina con tubo di collegamento; • saturimetro; • pocket mask per respirazione bocca – naso – bocca; • n.1 barella (tavola spinale con ragno o, ai fini di una migliore trasportabilità del paziente, toboga, data la tipologia della superficie e, indipendentemente dalla presenza o meno di traumi, per assicurare una efficace dinamica respiratoria e la somministrazione di ossigeno in maschera in completa sicurezza); • n° 1 cassetta di pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003 n°388; • n° 1 defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo. L'utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, per l'intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all'uso di tale presidio sanitario sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, ancorché rientrante tra quello abilitato anche per l'assistenza ai bagnanti. 	SI	NO
21	Fascia della battigia (5 mt.) adibita al transito - libera da ombrelloni, sedie, sdraio o altro (ad esclusione dei mezzi <u>di soccorso</u>).	SI	NO

Data _____

IL TITOLARE DELLA STRUTTURA BALNEARE
